



Camera di Commercio  
Messina

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Camerale n. 9 del 9/11/2005

## REGOLAMENTO CONSIGLIO CAMERALE



## **Regolamento del Consiglio**

### **Art. 1 - Il Consiglio**

Il Consiglio è l'organo primario di indirizzo politico della Camera di commercio. Le modalità d'elezione, la composizione e le competenze sono previste, dalla legge e dal Titolo II, Capo I dello Statuto. Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

### **Art. 2 - Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, convoca e presiede il Consiglio, coordina le attività dello stesso e guida lo svolgimento delle relative riunioni con facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle per garantirne l'ordine; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta ai sensi degli artt. 14 legge 580/93, L.R.S. n. 29/95 e art. 23 dello Statuto. Il Presidente cura l'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 3 - Collegialità**

Il Consiglio esercita le sue funzioni collegialmente, esprimendo la propria volontà in seduta comune e attraverso deliberazioni unitarie. Non è consentito ai componenti del Consiglio alcuna delega di funzioni proprie dello stesso.

Il Consiglio può istituire ai sensi dell'art. 14 dello Statuto commissioni consiliari, le quali, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive.

### **Art. 4 - Convocazione**

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, in via ordinaria in due sessioni, entro i termini rispettivamente stabiliti dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta lo decida il Presidente o quando lo richiedono, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio. Non è ammessa la delega di voto.

La convocazione, effettuata secondo l'art. 13 dello Statuto con idoneo mezzo di comunicazione viene presso il domicilio dichiarato, viene spedita almeno otto giorni prima della riunione, unitamente all'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza, ovvero l'ordine del giorno integrato, con avviso spedito nelle forme di cui al comma precedente almeno tre giorni prima della seduta.

Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia

all'ordine del giorno.

Il Presidente si adopera affinché ai componenti del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio di esprimersi sulle materie sottoposte alla sua attenzione.

#### **Art. 5 - Numero legale**

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. Non si contano tra i votanti coloro che, pur essendo presenti, hanno dichiarato di astenersi dalla votazione; vengono invece calcolati nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti invalidi. (Negli Enti locali in Sicilia, si adotta invece la disciplina di considerare nel numero legale anche gli astenuti).

In caso di mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta.

Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

E' facoltà del Presidente aggiornare la seduta ad altra data. Se ciò non comporta variazione dell'ordine del giorno il Consiglio si ha per convocato e del fatto è data comunicazione ai soli assenti.

I membri del Consiglio sono tenuti ad apporre per ciascuna seduta la firma sul foglio delle presenze e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula che comporti la mancata partecipazione alla votazione.

#### **Art. 6 - Pubblicità delle sedute e sistemi di votazione**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente può disporre diversamente per gravi motivi ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.

Oltre ai componenti del Consiglio partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale.

Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta e i dipendenti assegnati al servizio d'aula. Nessun'altra persona può assistere alla riunione del Consiglio, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto. In quest'ultimo caso le persone devono abbandonare la sala prima della votazione.

Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano e, se possibile, in forma elettronica.

Alle votazioni segrete si procede mediante la deposizione di schede o apparecchi elettronici.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da due Consiglieri o quando vi è dubbio sul risultato.

Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto salvo che

l'unanimità dei presenti decida di procedere per acclamazione. Negli altri casi la votazione avviene sempre a scrutinio palese. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. Se nel verbale non è fatta menzione la votazione si intende avvenuta a scrutinio palese.

In caso di parità di voti nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta, in quelle a scrutinio palese il voto del Presidente vale doppio.

Al termine il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando se la proposta è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.

#### **Art. 7 - Annullamento e ripetizione della votazione**

Nel caso di irregolarità ovvero se il numero dei voti risulta diverso dal numero dei votanti, il Presidente, sentito il Segretario Generale, annulla la votazione e dispone la ripetizione della stessa.

#### **Art. 8 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno**

Gli argomenti sono posti in discussione dal Presidente secondo l'ordine previsto al momento della convocazione.

Il Presidente autonomamente o su richiesta di un membro del Consiglio può decidere di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Alla discussione prendono parte tutti i componenti del Consiglio che ne fanno richiesta. La parola è concessa dal Presidente secondo l'ordine delle richieste. Gli interventi devono essere brevi, chiari e attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno. E' consentito lo scambio di turno tra coloro che hanno richiesto la parola.

Nella discussione di ogni argomento ogni componente del Consiglio può prendere la parola, di norma, una sola volta. Il Presidente può, alla fine di ogni intervento, dare spiegazioni o chiarimenti.

Giunto il loro turno gli iscritti che non risultino presenti in sala decadono dalla facoltà di parlare.

Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

E' facoltà del Presidente togliere la parola all'oratore che richiamato due volte continui a discostarsi dall'argomento in trattazione.

Dopo la discussione o, nel caso non vi sia dibattito, dopo la presentazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la votazione.

La parola non può essere concessa durante le votazioni.

#### **Art. 9 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva**

Vi è questione pregiudiziale quando il caso posto da uno o più Consiglieri conduca per motivi di fatto e di diritto ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

Vi è richiesta di sospensiva quando la proposta di cui al comma precedente comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.

La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e

